

ELEZIONI REGIONALI

DOMENICA 17 E LUNEDI' 18

NOVEMBRE 2024

CALENDARIO DEGLI
ADEMPIMENTI
ELETTORALI

Versione del 11 ottobre 2024

A cura del
Gabinetto del Presidente della Giunta regionale

Per maggiori informazioni rivolgersi a
ufficioelettorale@regione.emilia-romagna.it

ELEZIONI REGIONALI – DOMENICA 17 E LUNEDÌ 18 NOVEMBRE 2024

CALENDARIO SINTETICO DEGLI ADEMPIMENTI

Il Calendario Sintetico, richiamando i principali adempimenti ed eventi, fornisce un'idea del percorso operativo da seguire in vista delle elezioni del 17 e 18 novembre 2024. Per tutti gli adempimenti e gli eventi fare riferimento al Calendario Dettagliato nelle pagine successive.

Giorni alla votazione	Giorno Data	Adempimenti / Eventi
55	Lunedì 23 settembre 2024	Inizio attività lavoro straordinario
54	Martedì 24 settembre 2024	
53	Mercoledì 25 settembre 2024	
52	Giovedì 26 settembre 2024	
51	Venerdì 27 settembre 2024	
50	Sabato 28 settembre 2024	
49	Domenica 29 settembre 2024	
48	Lunedì 30 settembre 2024	
47	Martedì 1° ottobre 2024	
46	Mercoledì 2 ottobre 2024	Pubblicazione dei decreti di indizione e assegnazione dei seggi nel BURERT
45	Giovedì 3 ottobre 2024	Affissione manifesti per convocazione comizi e assegnazione seggi
44	Venerdì 4 ottobre 2024	
43	Sabato 5 ottobre 2024	
42	Domenica 6 ottobre 2024	Costituzione degli Uffici centrali circoscrizionali
41	Lunedì 7 ottobre 2024	
40	Martedì 8 ottobre 2024	Costituzione dell'Ufficio centrale regionale
39	Mercoledì 9 ottobre 2024	
38	Giovedì 10 ottobre 2024	
37	Venerdì 11 ottobre 2024	
36	Sabato 12 ottobre 2024	
35	Domenica 13 ottobre 2024	10° giorno successivo affissione manifesti
34	Lunedì 14 ottobre 2024	
33	Martedì 15 ottobre 2024	
32	Mercoledì 16 ottobre 2024	

DIVIETO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Giorni alla votazione	Giorno	Data	Adempimenti / Eventi
31	Giovedì	17 ottobre 2024	
30	Venerdì	18 ottobre 2024	Presentazione liste e candidature
29	Sabato	19 ottobre 2024	Presentazione liste e candidature
28	Domenica	20 ottobre 2024	
27	Lunedì	21 ottobre 2024	
26	Martedì	22 ottobre 2024	
25	Mercoledì	23 ottobre 2024	
24	Giovedì	24 ottobre 2024	
23	Venerdì	25 ottobre 2024	
22	Sabato	26 ottobre 2024	
21	Domenica	27 ottobre 2024	
20	Lunedì	28 ottobre 2024	Scadenza nomina scrutatori ai seggi
19	Martedì	29 ottobre 2024	
18	Mercoledì	30 ottobre 2024	
17	Giovedì	31 ottobre 2024	
16	Venerdì	1° novembre 2024	
15	Sabato	2 novembre 2024	
14	Domenica	3 novembre 2024	
13	Lunedì	4 novembre 2024	
12	Martedì	5 novembre 2024	
11	Mercoledì	6 novembre 2024	
10	Giovedì	7 novembre 2024	Scadenza proposte variazione sedi Uffici
9	Venerdì	8 novembre 2024	
8	Sabato	9 novembre 2024	Scadenza invio esempio liste di sezione
7	Domenica	10 novembre 2024	
6	Lunedì	11 novembre 2024	
5	Martedì	12 novembre 2024	Scadenza decisione su variazione sedi
4	Mercoledì	13 novembre 2024	
3	Giovedì	14 novembre 2024	Scadenza notifica nomina scrutatori
2	Venerdì	15 novembre 2024	Inizio consegna pacchi schede
1	Sabato	16 novembre 2024	

NOMINA SCRUTATORI

DIVIETO PUBBLICAZIONE O DIFFUSIONE SONDAGGI

DIVIETO DI PROPAGANDA ELETTORALE LUMINOSA E FIGURATIVA

DIVIETO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Giorni alla votazione	Giorno	Data	Adempimenti / Eventi
VOTAZIONE DOMENICA 17 NOVEMBRE 2024 dalle 7 alle 23			
VOTAZIONE LUNEDI' 18 NOVEMBRE 2024 dalle 7 alle 15			
Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio			

ELEZIONI REGIONALI – DOMENICA 17 E LUNEDI' 18 NOVEMBRE 2024

CALENDARIO DETTAGLIATO DEGLI ADEMPIMENTI

LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 2024

55° giorno antecedente alla data delle elezioni

Lavoro straordinario: inizio delle attività di lavoro straordinario previsto per lo svolgimento di consultazioni elettorali. La determinazione deve essere adottata preventivamente, pena l'inibizione del pagamento dei compensi.

[Art. 15, secondo comma, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68, modificato dal n. 2) della lett. d) del comma 400, dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147]

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2024

2° giorno antecedente alla data di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi

Procedimento di revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali.

Per la regolare esecuzione della revisione delle liste, i responsabili degli uffici elettorali comunali procederanno **ENTRO MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2024**, secondo giorno antecedente quello di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi, a cancellare i nomi degli elettori che si siano trasferiti in un altro comune.

Le comunicazioni di avvenuta cancellazione degli elettori che hanno trasferito la propria residenza dovranno essere inviate dai comuni di emigrazione a quelli di immigrazione esclusivamente in via telematica, mediante trasmissione per ogni elettore di un file in formato.xml, con le modalità indicate con circolare n. 43 del 13 novembre 2014, in attuazione del decreto del Ministro dell'Interno 12 febbraio 2014.

In caso di trasferimento di un elettore da un comune ad un altro, il comune di nuova iscrizione è tenuto a rilasciare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza.

[Art. 4, comma 1, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299]

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2024

46° giorno antecedente alla data delle elezioni

Pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione del Decreto di indizione e Del Decreto di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni.

Inizio del divieto di comunicazione istituzionale ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 28/2000.

[Art. 16, legge regionale 23 luglio 2014, n. 21]

[Art. 9, legge 22 febbraio 2000, n. 28]

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2024

45° giorno antecedente alla data delle elezioni

Affissione, da parte dei Sindaci, del manifesto di convocazione dei comizi, con il quale si dà avviso agli elettori della data di votazione per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale di DOMENICA 17 e LUNEDÌ 18 NOVEMBRE 2024.

Affissione, da parte dei Sindaci, del manifesto di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni.

[Art. 3, comma 6, L. 17 febbraio 1968, n. 108]

Procedimento di revisione dinamica delle liste elettorali.

ENTRO GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2024, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione (giorno in cui in ciascuno dei Comuni interessati allo svolgimento delle consultazioni elettorali saranno affissi i manifesti di convocazione dei comizi) i responsabili degli uffici elettorali comunali dovranno perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni.

Ai sensi dell'art. 32, comma sesto, del d.P.R. 223/1967, i comuni di emigrazione o quelli di immigrazione, dopo aver provveduto, a cura dei responsabili degli uffici elettorali, rispettivamente, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune o ad iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti di cancellazione o di iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione, dando pubblico avviso di tale deposito con manifesto del sindaco da affiggere nell'albo pretorio online e in altri luoghi pubblici.

ENTRO L'ANZIDETTO TERMINE DI GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2024 i responsabili degli uffici elettorali comunali dovranno provvedere anche alle cancellazioni previste dall'art. 32, primo comma, nn. 2 e 3, del citato d.P.R. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana e perdita del diritto elettorale che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria), nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso Comune, a norma dell'art. 41 del medesimo testo unico.

ENTRO DOMENICA 6 OTTOBRE 2024

Entro il 42° giorno antecedente alla data delle elezioni

Entro il 3° giorno successivo alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi

Costituzione degli Uffici centrali circoscrizionali.

[Art. 8, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108]

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2024

40° giorno antecedente alla data delle elezioni

5° giorno successivo alla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi

Costituzione dell'Ufficio centrale regionale.

[Art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108]

Inizio del termine entro il quale gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulta impossibile, ovvero gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, possono far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione elettorale una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano.

Le disposizioni sul voto domiciliare si applicano nel caso in cui i richiedenti dimorino nell'ambito del territorio della regione.

La dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui si dimora, corredata dalla prescritta documentazione sanitaria, deve pervenire al Comune in periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 8 ottobre e lunedì 28 ottobre 2024. Tale ultimo termine (28 ottobre), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

[Art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, conv. in legge 27 gennaio 2006, n. 22]

ENTRO DOMENICA 13 OTTOBRE 2024

Entro il 10° giorno successivo alla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi da parte dei Sindaci

Procedimento di revisione dinamica delle liste elettorali.

ENTRO DOMENICA 13 OTTOBRE 2024, decimo giorno successivo a quello di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi, ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. 223/1967, i responsabili degli uffici elettorali comunali dovranno compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che - pur essendo compresi nelle liste elettorali - nel giorno di domenica fissato per la votazione (DOMENICA 17 NOVEMBRE 2024) non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell'elenco alla commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio e depositando la terza copia nella segreteria del comune.

DA MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2024 A VENERDÌ 18 OTTOBRE 2024

Dal 33° al 36° giorno antecedente alla data delle elezioni

Delimitazione da parte della Giunta comunale degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale.

[Art. 3, della legge 4 aprile 1956, n. 212]

ENTRO GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2024

Entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto di indizione

Accertamento, da parte del Sindaco, o di un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, dell'esistenza e del buono stato delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.

[Art. 33, primo comma, del testo unico per l'elezione della Camera dei Deputati 30 marzo 1957, n. 361]

ENTRO VENERDÌ 18 OTTOBRE 2024

Entro il 30° giorno antecedente alla data delle elezioni

Nomina dei Presidenti di seggio da parte del Presidente della Corte d'appello.

[Art. 35, primo comma, del testo unico per l'elezione della Camera dei Deputati 30 marzo 1957, n. 361]

Procedimento di revisione delle liste elettorali.

ENTRO VENERDÌ 18 OTTOBRE 2024, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui all'art. 32, primo comma, n. 5), del d.P.R. 223/1967, concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.

Inizio del divieto delle forme di propaganda elettorale luminosa e figurativa, lancio di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché ogni forma di propaganda luminosa mobile.

[Art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212]

TRA VENERDÌ 18 OTTOBRE 2024 E SABATO 19 OTTOBRE 2024

Tra il 30° e il 29° giorno antecedente alla data delle elezioni

Termini di presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.

[Art. 15, legge regionale 23 luglio 2014, n. 21]

[Art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108]

Le liste circoscrizionali devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla cancelleria del tribunale presso il quale ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale devono essere presentate alla cancelleria della Corte d'Appello.

Per rendere possibile la presentazione delle liste, la cancelleria del tribunale presso cui ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale e la cancelleria della corte d'appello presso la quale è costituito l'Ufficio centrale regionale restano aperte quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20, il primo giorno, e dalle ore 8 sino alle ore 12, nel secondo giorno.

[Art. 15, legge regionale del 23 luglio 2014, n. 21]

[Art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108]

**ENTRO I DUE GIORNI SUCCESSIVI ALLA COMUNICAZIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE
ALLA CARICA DI PRESIDENTE AMMESSE**

Ripartizione ed assegnazione da parte della Giunta comunale degli spazi da destinare alle affissioni entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste e delle candidature alla carica di Presidente ammesse.

[Art. 5, della legge 4 aprile 1956, n. 212]

ENTRO MARTEDI' 22 OTTOBRE 2024

Entro il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto di indizione

Spedizione agli elettori residenti all'estero – a cura dei Comuni di iscrizione elettorale, e con mezzo postale più rapido – di una cartolina avviso, recante l'indicazione della data di votazione ed avvertenze per il ritiro della tessera elettorale.

[Art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40]

TRA MERCOLEDI 23 OTTOBRE 2024 E LUNEDI 28 OTTOBRE 2024

Tra il 25° e il 20° giorno antecedente alla data delle elezioni

Nomina da parte della Commissione elettorale comunale in pubblica adunanza, **preannunciata due giorni prima** con apposito manifesto da affiggersi all'Albo pretorio del Comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione dei seggi e graduatoria riserve.

Notifica delle nomine da parte del Sindaco non oltre il 15° giorno antecedente la data di votazione (**Sabato 2 novembre 2024**). Entro 48 ore dalla notifica di detta nomina, coloro che sono stati nominati devono comunicare l'eventuale grave impedimento al Sindaco o al commissario, che, a loro volta, provvedono a sostituire gli impediti.

Notifica delle eventuali nomine dei supplenti a sostituzione degli impediti per grave impedimento non oltre il 3° giorno antecedente la data di votazione (**Giovedì 14 novembre 2024**).

[Art. 6, legge 8 marzo 1989, n. 95]

ENTRO LUNEDÌ 28 OTTOBRE 2024

Entro il 20° giorno antecedente alla data delle elezioni

Scade il termine in cui gli elettori ammissibili al voto presso la propria dimora possono far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione elettorale una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione stessa.

[Art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, conv. in legge 27 gennaio 2006, n. 22]

Comunicazione, da parte del Presidente della Corte d'appello ai Comuni della propria giurisdizione dell'elenco delle persone nominate Presidenti di seggio.

[Art. 35, quarto comma, del testo unico per l'elezione della Camera dei Deputati 30 marzo 1957, n. 361]

Scadenza del termine per la nomina degli scrutatori ai seggi, da parte della Commissione Elettorale comunale.

[Art. 6, comma 1, legge 8 marzo 1989, n. 95]

ENTRO SABATO 2 NOVEMBRE 2024

Entro il 15° giorno antecedente alla data delle elezioni

Procedimento di revisione dinamica delle liste elettorali.

ENTRO SABATO 2 NOVEMBRE 2024, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, si provvede, ai sensi dell'art. 32, primo comma, n. 5), del D.P.R. 223/1967, alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.

ENTRO LO STESSO TERMINE DI SABATO 2 NOVEMBRE 2024, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, l'ufficiale elettorale provvederà agli adempimenti di cui al comma 5-bis dell'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, (nella parte concernente, in particolare, le variazioni delle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere).

Scadenza termine notifica da parte del Sindaco, della nomina di scrutatore di seggio elettorale.

[Art. 6, comma 3, legge 8 marzo 1989, n. 95]

DA SABATO 2 NOVEMBRE 2024 A LUNEDÌ 18 NOVEMBRE 2024

Dal 15° giorno antecedente alla data delle elezioni sino alla chiusura delle operazioni di votazione

Divieto di rendere pubblici o, comunque, di diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezioni dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale e sugli orientamenti politici degli elettori.

[Art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28]

ENTRO GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2024

Entro il 10° giorno antecedente alla data delle elezioni

Scadenza del termine per l'inoltro alla Commissione elettorale circondariale, da parte dell'Ufficiale Elettorale Comunale, delle eventuali proposte di variazione di sede degli Uffici di sezione, in conseguenza di sopravvenute gravi circostanze.

[Art. 38, penultimo comma, del testo unico sull'elettorato attivo 20 marzo 1967, n. 223]

ENTRO SABATO 9 NOVEMBRE 2024

Entro e non oltre l'8° giorno antecedente alla data delle elezioni

Trasmissione al Sindaco, da parte della Commissione elettorale circondariale, di un esemplare delle liste di sezione.

[Art. 18, secondo comma, del testo unico Amministrative 16 maggio 1960, n. 570]

Affissione del manifesto con le candidature alla carica del Presidente della Giunta regionale e con le liste circoscrizionali dei candidati.

[Art. 15, della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21]

[Art. 11, primo comma, numero 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108]

ENTRO MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2024

Entro il 5° giorno antecedente alla data delle elezioni

Decisione della Commissione elettorale circondariale sulle eventuali proposte pervenute dall'Ufficiale Elettorale Comunale, per la variazione di sede degli Uffici di sezione.

[Art. 38, penultimo ed ultimo comma, del testo unico sull'elettorato attivo 20 marzo 1967, n. 223]

ENTRO GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2024

Entro il 3° giorno antecedente alla data delle elezioni

Scadenza del termine per la notifica a cura del Sindaco della nomina di scrutatore in sostituzione di quelli che hanno segnalato la loro assenza per gravi impedimenti.

[Art. 6, comma 3, della legge 8 marzo 1989, n. 95]

Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura e i detenuti devono far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o di detenzione. Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

- a) a includere i nominativi richiedenti negli elenchi da consegnare ai presidenti degli Uffici di sezione;
- b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi di cui alla lettera a).

[Art. 42, secondo e terzo comma, del testo unico Amministrative 16 maggio 1960, n. 570]

[Art. 8, legge 23 aprile 1976, n. 136]

L'Ufficio Centrale Circostrizionale e l'Ufficio Centrale Regionale devono comunicare ai Sindaci dei Comuni compresi, rispettivamente nella circoscrizione elettorale e nella regione, l'elenco dei delegati di ciascuna lista circostrizionale e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta Regionale entro il giovedì precedente la data della votazione.

[Art. 35, primo comma, del testo unico Amministrative 16 maggio 1960, n. 570]

ENTRO GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2024

Entro il giovedì precedente l'elezione

Scadenza del termine per la presentazione al Segretario del Comune della designazione dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono.

Tale designazione potrà essere presentata, anche direttamente, ai presidenti degli Uffici di sezione il sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa della votazione, purché prima che abbiano inizio le relative votazioni.

[Art. 35, secondo comma, del testo unico Amministrative 16 maggio 1960, n. 570]

ENTRO VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2024

Entro il 2° giorno antecedente alla data delle elezioni

Scadenza del termine per l'attuazione delle variazioni da apportare alle liste degli elettori di ciascuna sezione, da parte della Commissione elettorale circondariale, in conseguenza di errori materiali di scritturazione oppure di omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste generali.

[Art. 40, ultimo comma, del testo unico sull'elettorato attivo 20 marzo 1967, n. 223]

Pubblicazione del manifesto del Sindaco, con il quale si dà notizia agli elettori delle eventuali variazioni apportate alle sedi degli Uffici di sezione.

[Art. 38, ultimo comma, del testo unico sull'elettorato attivo 20 marzo 1967, n. 223]

DA VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2024

Dal 2° giorno antecedente alla data delle elezioni

Consegna ai Sindaci da parte della Prefettura dei pacchi con le schede di votazione per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale, nonché dei plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni e le matite copiative.

DA VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2024 A LUNEDÌ 18 NOVEMBRE

A decorrere dal 2° giorno antecedente alla data delle elezioni sino alla chiusura delle operazioni di votazione

Gli Uffici comunali devono rimanere aperti quotidianamente a decorrere dal 2° giorno antecedente quello della consultazione elettorale, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 18 e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni, per consentire il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati.

[Art. 1, comma 400, lett. g), legge 27 dicembre 2013, n. 147]

SABATO 16 NOVEMBRE 2024

Giorno antecedente alla data delle elezioni

Inizio del divieto di effettuare, nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione:

- a) i comizi, le riunioni di propaganda diretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico;
- b) la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri, e di manifesti di propaganda;

c) la diffusione di trasmissioni radio-televisive, anche private, di propaganda.

[Art. 9, legge 4 aprile 1956, n. 212]

[Art. 9-bis, decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807]

PRIMA DELL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO – Consegna al Presidente di ciascun Ufficio di sezione a cura del Sindaco del Comune degli oggetti e degli stampati occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, nonché degli elenchi degli elettori degeni e dei detenuti che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nei luoghi di cura o di detenzione, degli ammessi al voto domiciliare, e degli altri elenchi previsti.

[Articoli 27, primo comma, 42, terzo comma, del testo unico Amministrative 16 maggio 1960, n. 570]

[Articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136]

ORE 16 – Costituzione dell'Ufficio di sezione da parte del Presidente (insediamento dei seggi).

Autenticazione (mediante apposizione della firma dello scrutatore nell'apposito spazio situato nella facciata esterna) delle schede di votazione.

SUBITO DOPO L'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE MEDIANTE L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DELLO SCRUTATORE – Apertura del plico contenente il bollo della sezione ed apposizione del timbro nell'apposito spazio situato nella facciata esterna della scheda di votazione.

[Art. 47, del testo unico Amministrative 16 maggio 1960, n. 570]

ALL'ATTO DELL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO – Il Presidente dell'Ufficio di sezione, sentita la direzione sanitaria, fissa le ore in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura eventualmente esistenti nella circoscrizione della sezione, potranno esercitare il diritto di voto. Analogamente fissa le ore in cui gli elettori autorizzati al voto a domicilio potranno esercitare il diritto di voto.

[Art. 44, del testo unico Amministrative 16 maggio 1960, n. 570]

[Art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136]

Presentazione, *direttamente ai singoli presidenti degli Uffici di sezione*, degli atti di designazione dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, che non siano stati già presentati, in precedenza, al segretario comunale.

[Art. 35, secondo comma, del testo unico Amministrative 16 maggio 1960, n. 570]

CONCLUSE TUTTE LE OPERAZIONI SOPRA INDICATE – Il Presidente provvede a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede, ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione.

Quindi rimanda, per il prosieguo, le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione alle ore 7 del giorno dopo, **DOMENICA 17 NOVEMBRE 2024**.

[Art. 1, comma 399, della Legge 27 dicembre 2013 n.147]

Successivamente, fa sfollare la sala della votazione da tutti gli estranei al seggio e provvede alla chiusura ed alla custodia della stessa, in modo che nessuno possa entrarvi.

[Art. 47, comma undici, del testo unico Amministrative 16 maggio 1960, n. 570]

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2024

1° giorno della votazione

ORE 7 – Il Presidente dell’ufficio di sezione, constatata l’integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione che si conclude alle **ore 23**.

[Art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7]

[Art. 48, primo comma, del testo unico Amministrative 16 maggio 1960, n. 570]

PRIMA DELL’INIZIO DELLA VOTAZIONE – Presentazione da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, direttamente al Presidente dell’Ufficio di sezione, degli atti di designazione dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale, che non siano stati già presentati, in precedenza, al segretario comunale.

[Art. 35, secondo comma, del testo unico Amministrative 16 maggio 1960, n. 570]

SUBITO DOPO L’ULTIMAZIONE DELLE PREDETTE OPERAZIONI E SINO ALLE ORE 23 – Operazioni di votazione.

ORE 12 – Scadenza del termine per la presentazione alla cancelleria del Tribunale e alla cancelleria della Corte d’appello dell’atto di designazione di un rappresentante effettivo e di un rappresentante supplente di ciascuno dei partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale, destinati ad assistere alle operazioni degli Uffici centrali costituiti presso i Tribunali e presso la Corte d’appello.

[Art. 25, terzo comma, del testo unico per l’elezione della Camera dei Deputati 30 marzo 1957, n. 361]

ORE 23 – Il Presidente del seggio ammette a votare gli elettori che, a tale ora, si trovano ancora nei locali del seggio; quindi, dichiara sospese le operazioni di voto.

[Articoli 52, secondo comma, e 53, num. 1), del testo unico Amministrative 16 maggio 1960, n. 570]

Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare l’urna contenente le schede votate e la scatola contenente le schede autenticate, richiude nell’apposito plico (busta 1-bis) tutte le carte, i verbali e il timbro della sezione e provvede a far sfollare la sala della votazione e a chiudere e custodire la stessa in modo che nessuno possa entrarvi.

[Art. 64, commi 2, 3 e 4 del testo unico per l’elezione della Camera dei Deputati 30 marzo 1957, n. 361]

LUNEDI' 18 NOVEMBRE 2024

2° giorno della votazione

ORE 7 – Il Presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione che si conclude alle **ore 15**.

[Art. 52, primo comma, del testo unico Amministrative 16 maggio 1960, n. 570]

[Art. 64 bis del testo unico per l'elezione della Camera dei Deputati 30 marzo 1957, n. 361]

ORE 15 – Il Presidente del seggio ammette a votare gli elettori che, a tale ora, si trovano ancora nei locali del seggio; quindi dichiara **chiusa la votazione**.

[Art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7]

[Articoli 52, secondo comma, e 53, num. 1), del testo unico Amministrative 16 maggio 1960, n. 570]

IMMEDIATAMENTE DOPO LA CHIUSURA DELLA VOTAZIONE – Inizio, in tutte le sezioni elettorali, delle **operazioni di riscontro** (accertamento del numero dei votanti; conteggio del numero delle schede rimaste nella cassetta o scatola, per accertarne la corrispondenza con il numero degli elettori della sezione che non hanno votato).

[Art. 53, primo comma, numeri 2) e 3), del testo unico Amministrative 16 maggio 1960, n. 570]

APPENA COMPIUTE LE OPERAZIONI DI RISCONTRO – Inizio, in tutte le sezioni elettorali, delle operazioni di scrutinio che devono svolgersi senza alcuna interruzione e devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio.

[Articoli 59, primo comma, e 68, del testo unico Amministrative 16 maggio 1960, n. 570]

[Art. 13, comma 2, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132]

CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO E DEL RELATIVO VERBALE – Compiuto lo scrutinio, il Presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

[Art. 70, del testo unico Amministrative 16 maggio 1960, n. 570]